

N. 00545/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01543/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2011, proposto da:
Me.Ma.P. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Ferrari, Carlo Fratta Pasini e
Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in
Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliata presso la sede
dell'avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

Comune di Sommacampagna, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Franco Zambelli, con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti,

22;

Direzione Regionale Geologia ed Attivita' Estrattive della Regione Veneto, in persona del Dirigente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'accertamento dell'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa della regione veneto e del comune di sommacampagna, in relazione alla comunicazione alla ditta ricorrente dell'ordine di immediata sospensione dell'attività di escavazione rispettivamente n. 257 del 4.12.2008 e n. 18929 del 5.12.2008, in esito alla sentenza del tar veneto n. 3719/2008, annullata in appello dal consiglio di stato con sentenza n. 1785/2011; e per la condanna della regione veneto e del comune di sommacampagna, anche in via solidale tra loro, al risarcimento del danno conseguente, quantificato nella somma di € 4.187.960,10.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune di Sommacampagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il presente ricorso, come da conclusioni rassegnate dalla ricorrente ME.MA.P. s.r.l., è diretto “all’ accertamento dell’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa della Regione Veneto e del Comune di Sommacampagna, in relazione alla comunicazione alla ditta ricorrente dell’ordine di immediata sospensione dell’attività di escavazione rispettivamente n. 257 del 4.12.2008 e n. 18929 del 5.12.2008, in esito alla sentenza del TAR Veneto n. 3719/2008, annullata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1785/2011” e alla condanna della Regione Veneto e del Comune di Sommacampagna, anche in via solidale tra loro, al risarcimento del danno conseguente, quantificato nella somma di € 4.187.960,10.

A tal fine la ricorrente ha esposto:

- di aver presentato nel 2006 domanda per la coltivazione di una cava in Comune di Sommacampagna;
- che il Comune di Sommacampagna aveva espresso parere negativo;
- che comunque la Regione nel giugno del 2008 aveva rilasciato l’autorizzazione richiesta;
- che il Comune di Sommacampagna aveva impugnato tale ultimo provvedimento dinanzi al T.A.R. Veneto;
- che questo T.A.R., con sentenza n. 3719/2008, aveva annullato l’autorizzazione all’attività estrattiva;
- che, dopo la sentenza, la Regione Veneto, su richiesta del Comune, con ordinanza del 4 dicembre 2008, aveva ordinato la sospensione dei

lavori;

- che ME.MA.P. aveva proposto appello avverso la sentenza;
- che, con sentenza 1785 depositata il 24 marzo 2011 il Consiglio di Stato aveva annullato la sentenza del T.A.R.;
- che, infine, la Regione in data 13 maggio 2011 aveva revocato l'ordine di sospensione dei lavori;
- che la sospensione dell'attività, nel periodo intercorrente tra l'ordinanza della Regione Veneto del 4 dicembre 2008 e la revoca della stessa intervenuta il 13 maggio 2011, le aveva provocato notevoli danni, quantificati indicativamente in € 4.187.960,10.

Si è costituito il Comune di Sommacampagna eccependo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - non venendo in questione un illegittimo esercizio dell'azione amministrativa da parte del Comune, che aveva invece posto in essere un'azione giudiziaria - nonché, in subordine, l'improponibilità della domanda per mancata impugnazione del provvedimento regionale di sospensione dell'attività di cava, intervenuto dopo l'annullamento dell'autorizzazione all'escavazione. Nel merito, la difesa del Comune ha poi contestato la fondatezza della domanda, non essendo rilevabile alcuna illegittimità o illiceità nell'attività amministrativa oggetto di giudizio, ed ha concluso per il rigetto del ricorso con rimborso delle spese di lite.

Si è anche costituita Regione Veneto evidenziando, nelle successive

memorie, la correttezza della propria condotta amministrativa e processuale (nel giudizio conclusosi con la sentenza di questo T.A.R. annullata in appello) e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 27 marzo 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Pregiudizialmente, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del Tribunale adito, in quanto, almeno dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, emerge che la richiesta di risarcimento del danno ivi formulata viene correlata, non all'esercizio dell'azione giudiziaria da parte del Comune (domanda che comunque scontrerebbe i limiti e i presupposti fissati dall'art. 96 c.p.c.), bensì all'ordine di sospensione dell'attività di cava (emesso dalla Regione, su sollecitazione del Comune, il 4 dicembre 2008, dopo l'annullamento dell'autorizzazione regionale all'escavazione da parte di questo T.A.R.) e dunque all'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.

Tuttavia, non essendo stato impugnato il provvedimento lesivo, trattandosi di autonoma domanda di risarcimento del danno per lesione d'interesse legittimo pretensivo, la stessa doveva essere proposta, in base all'art. 30 c.p.a., nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento.

Poiché tale termine risulta ampiamente decorso, come eccepito dalla difesa del Comune, l'azione deve ritenersi inammissibile.

In ogni caso, risultando le domande proposte palesemente infondate ed anche al fine della regolazione delle spese di lite, ritiene il Collegio che nel caso di specie sia opportuna una decisione del ricorso estesa al merito.

Al riguardo si osserva che la scelta della Regione di sospendere i lavori di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia della ME.MA.P. s.r.l., non è stata affatto libera, ma è stata invece imposta dalla forza esecutiva della sentenza di questo Tribunale, n. 3719/08, di annullamento della delibera della giunta regionale di autorizzazione alla coltivazione (sentenza poi riformata dal Consiglio di Stato). Insomma, posta di fronte all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza di primo grado, l'amministrazione regionale, anche a prescindere dalla segnalazione del Comune, non avrebbe potuto comportarsi diversamente.

Pertanto, nel caso di specie, viene a mancare non solo l'elemento soggettivo della colpa, ma addirittura la stessa antigiuridicità della condotta delle amministrazioni resistenti, dovendo quest'ultime sempre e immediatamente adeguarsi alle pronunce giurisdizionali.

Al cospetto di un comando giurisdizionale l'amministrazione non può dunque astenersi dall'adempiere all'obbligo di conformazione su di essa gravante.

Siffatta condotta doverosa può, in concreto, cagionare un pregiudizio (come accaduto nel caso di specie), ma certamente quest'ultimo non è imputabile all'amministrazione che abbia esattamente ottemperato

all'ordine del giudice.

La condotta amministrativa di conformazione alla decisione giurisdizionale costituisce infatti un tipico caso di adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51 c.p., norma applicabile analogicamente anche all'illecito civile (tra le molte decisioni in questo senso, v. Cass. civile, sez. III, 8 aprile 2003, n. 5505).

In sintesi, può affermarsi che al ricorrere della situazione sopra descritta l'esatta ottemperanza dell'amministrazione è scriminata dalla causa di giustificazione dell'adempimento del dovere e, dunque, il danno eventualmente prodottosi in capo alla parte interessata non è "ingiusto" a mente dell'art. 2043 c.c. perché prodotto da una condotta lecita e "giustificata", ossia imposta dall'ordinamento del quale occorre presumere la coerenza precettiva (che verrebbe meno qualora si colorasse di antigiuridicità l'osservanza di un dictum giurisdizionale).

Piuttosto si può affermare che il predetto danno, prodottosi in ultima analisi per effetto di un esito difforme di un giudizio in primo e in secondo grado, è un costo che l'ordinamento accetta al fine di assicurare il pieno dispiegarsi del diritto alla difesa attraverso i due gradi di giudizio (v. Cons. Giust. Amm. Sic. Sent., 15-10-2012, n. 929).

Pertanto, né al Comune né alla Regione è addebitabile il compimento di alcun illecito per avere rispettivamente sollecitato e quindi ordinato la sospensione dell'attività di cava, in esecuzione della pronuncia giurisdizionale di primo grado e fino all'emanazione della sentenza di

appello.

In conclusione, sulla base di quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla Regione Veneto e al Comune di Sommacampagna le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di tali parti resistenti, in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)